REGOLAMENTO (CEE) N. 135/78 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1978

che fissa le modalità di applicazione per la concessione di aiuti a taluni vini liquorosi di origine comunitaria simili al vino liquoroso commercializzato con la menzione « Cyprus sherry »

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3016/77 del Consiglio, del 29 dicembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di vini liquorosi della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro, commercializzati con la menzione « Cyprus sherry », ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (3), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3016/77, sono concessi aiuti per i vini liquorosi comunitari simili ai vini liquorosi designati nel documento V. I. 1 come vini liquorosi destinati alla commercializzazione con la menzione « Cyprus sherry » spediti, sino al 28 febbraio 1978, dagli Stati membri produttori verso gli altri Stati membri della Comunità che abbiano effettivamente importato e commercializzato, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3016/77, tali prodotti ; che, secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, tali prodotti sono stati commercializzati con la menzione « Cyprus sherry » in Irlanda e nel Regno Unito ; che occorre pertanto concedere aiuti per i vini liquorosi comunitari simili a detti vini, spediti verso questi due Stati membri ;

considerando che il criterio stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3016/77 per la determinazione dell'importo dell'aiuto concesso ai prodotti comunitari è basato sulla differenza tra i prezzi dei vini liquorosi comunitari sui mercati degli Stati membri importatori e quelli dei vini liquorosi commercializzati con la menzione « Cyprus sherry » ;

considerando che, per ottenere l'aiuto, è opportuno che lo speditore fornisca le prove necessarie ; che, a tal fine, è opportuno che l'interessato presenti una domanda di aiuto corredata del documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2617/77 (5) ; che tuttavia, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento, gli Stati membri possono disporre che, in taluni casi, detto documento non venga compilato per determinati prodotti ; che, ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, occorre pertanto escludere l'applicazione della disposizione in causa negli Stati membri dai quali viene effettuata la spedizione ;

considerando che è inoltre opportuno che lo speditore fornisca la prova che i prodotti sono stati introdotti sul mercato britannico o irlandese ; che, a tal fine, la prova può essere rappresentata dall'esemplare di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1601/77 (7) ; che le indicazioni complementari necessarie ai fini del controllo devono essere fornite in detto documento ;

considerando che l'aiuto è attualmente limitato alle spedizioni verso l'Irlanda e il Regno Unito e che occorre pertanto recuperare una somma pari all'aiuto al momento in cui i prodotti vinicoli che possono beneficiare dell'aiuto stesso sono rispediti verso altri Stati membri o esportati verso paesi terzi ; che occorre che le somme riscosse dall'Irlanda e dal Regno Unito vengano utilizzate per il finanziamento degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ;

considerando che, per consentire alla Commissione e agli Stati membri interessati di seguire gli sviluppi della situazione, è opportuno tenerli informati in merito ai quantitativi per i quali è stato chiesto un aiuto e per i quali l'aiuto è stato concesso ;

(1) GU n. L 355 del 31. 12. 1977, pag. 38.
(2) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 113 del 1°. 5. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 304 del 29. 11. 1977, pag. 33.
(6) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
(7) GU n. L 182 del 22. 7. 1977, pag. 1.

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I vini liquorosi per i quali può essere corrisposto l'aiuto di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3016/77 sono quelli di origine comunitaria, ad eccezione dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, per i quali le formalità doganali di spedizione sono state espletate fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1978, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3016/77 è fissato a :

— 10 unità di conto per ettolitro per i vini aventi gradazione alcolometrica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°,

— 15 unità di conto per ettolitro per i vini aventi gradazione alcolometrica superiore a 18° e non superiore a 22°.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso agli speditori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

2. Per giorno di espletamento delle formalità doganali di spedizione s'intende quello in cui il servizio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volontà di spedire un prodotto di cui all'articolo 1 verso l'Irlanda o il Regno Unito. Al momento dell'accettazione, i prodotti sono posti sotto controllo doganale sino all'uscita dal territorio dello Stato membro in cui è stata effettuata la spedizione.

Il giorno di espletamento delle formalità doganali di spedizione è determinante per stabilire il quantitativo, la natura e le caratteristiche del prodotto spedito.

Articolo 4

1. Per ottenere l'aiuto lo speditore, entro tre mesi dalla data di espletamento delle formalità doganali di spedizione o, se si tratta di vino spedito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso, deve presentare all'autorità competente dello Stato membro nel quale viene effettuata la spedizione una domanda di aiuto corredata :

— di una copia del documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1153/75 ; tale copia può essere sostituita da qualsiasi altro idoneo documento indicato dagli Stati membri interessati, ove si tratti di vino spedito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per il quale il documento di accompagnamento può essere tralasciato in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1153/75, nonché

— della prova, fornita dall'autorità doganale irlandese o britannica, che i prodotti vinicoli in causa sono stati immessi in consumo nello Stato membro destinatario

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione e fatta salva la possibilità di cui al primo trattino di sostituire la copia del documento di accompagnamento, lo Stato membro nel quale è effettuata la spedizione non può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1153/75.

2. La prova di cui al paragrafo precedente è fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77. Per quanto riguarda le diciture speciali dell'esemplare di controllo, devono essere compilate :

a) le caselle 101 e 103 ;

b) la casella 104 cancellando le diciture inutili e aggiungendo una delle diciture seguenti :

— destinato ad essere immesso in consumo,

— Bestemt til overgang til forbrug,

— Für den freien Verkehr bestimmt,

— Intended for entry for home use,

— destiné à être mis à la consommation,

— Bestemd om in het vrije verkeer te worden gebracht.

Articolo 5

1. Se un prodotto vinicolo di cui all'articolo 1, per il quale le formalità doganali d'importazione in Irlanda o nel Regno Unito sono state espletate a decorrere dalla data del 1° gennaio 1978, è spedito da questi due Stati membri verso un altro Stato membro o esportato verso un paese terzo, è riscosso un importo pari all'aiuto applicabile il giorno di espletamento delle formalità doganali relative alla rispedizione o all'esportazione.

Detto importo è pagato dallo speditore o dall'esportatore al più tardi all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.

Esso non è tuttavia riscosso, se lo speditore o l'esportatore fornisce la prova che il prodotto non ha beneficiato dell'aiuto.

2. L'Irlanda e il Regno Unito dichiarano a credito del FEAOG, sezione garanzia, le somme riscosse a norma del paragrafo 1.

3. I due suddetti Stati membri adottano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo e comunicano alla Commissione le misure adottate e i quantitativi per i quali è stato riscosso l'importo di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Gli Stati membri nei quali è effettuata la spedizione comunicano alla Commissione e agli Stati membri destinatari, entro il giorno 15 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti vinicoli che hanno fruito dell'aiuto e quelli per i quali è stata presentata una domanda di aiuto.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia :

— il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, si applica soltanto ai prodotti per i quali le formalità doganali di spedizione vengono espletate a decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento ;

— il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, si applica soltanto ai prodotti per i quali le formalità doganali di rispedizione o di esportazione vengono espletate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH